

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2643

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(MELONI)

DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(CALDERONE)

E DAL MINISTRO DELL'INTERNO

(PIANTEDEDOSI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(TAJANI)

CON IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

(LOLLOBRIGIDA)

CON IL MINISTRO DEL TURISMO

(GARNERO SANTANCHÈ)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(GIORGETTI)

Conversione in legge del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146,
recante disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di
lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno
migratorio

Presentato il 3 ottobre 2025

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il presente disegno di legge, il Governo sottopone alle Camere, per la conversione in legge, il decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio.

Il decreto-legge si inserisce nel solco degli interventi normativi volti al progressivo affinamento del quadro giuridico statale in materia di lavoro degli stranieri in Italia, proseguendo il percorso già avviato mediante precedenti misure di decretazione d'urgenza. In particolare, si richiamano il decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legali di lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare, e il decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali.

Il presente decreto, attraverso le novelle apportate dagli articoli da 1 a 6 al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (TUI), persegue l'obiettivo di razionalizzare ulteriormente e rendere più efficiente il sistema normativo nazionale in materia di lavoro degli stranieri in Italia, a beneficio sia della migliore funzionalità degli sportelli unici per l'immigrazione delle prefetture-uffici territoriali del Governo, sia della stessa utenza, costituita dai datori di lavoro e dalle loro associazioni di categoria nonché dai lavoratori provenienti dall'estero.

La disciplina è altresì integrata da una modifica in materia di ricongiungimento familiare (articolo 7), che prolunga da novanta a centocinquanta giorni il termine per il rilascio del nulla osta.

Il decreto reca, inoltre, due ulteriori disposizioni vertenti, rispettivamente, in materia di proroga del Tavolo operativo per il contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura (articolo 8) e in materia di accesso al Fondo per il contrasto del reclutamento illegale della manodopera straniera (articolo 9).

L'articolo 10 prevede che il Ministero dell'interno possa continuare ad avvalersi, per un ulteriore biennio (2026-2027), della Croce Rossa italiana (CRI) ai fini della gestione del punto di crisi di Lampedusa, esercitando le facoltà di deroga di cui all'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 (cosiddetto « decreto Minniti »).

Completano l'impianto normativo le disposizioni finanziarie (articolo 11) e quelle relative all'entrata in vigore (articolo 12).

La necessità del ricorso alla decretazione d'urgenza risiede nell'avvertita esigenza di procedere con la massima sollecitudine all'ulteriore razionalizzazione e semplificazione del quadro normativo esistente, a beneficio delle istanze di un mercato del lavoro sempre più dinamico e competitivo nonché di una più efficiente gestione del fenomeno migratorio.

L'articolo 1 interviene in materia di nulla osta in materia di lavoro subordinato e di controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite ai fini dell'autorizzazione all'ingresso di lavoratori stranieri.

Il comma 1, lettere *a*) e *b*), introduce modifiche gli articoli 22 e 24 del TUI in materia di ingresso di stranieri per motivi di lavoro subordinato, anche a carattere stagionale. In particolare, la novella interviene sul *dies a quo* per il computo del termine previsto ai fini dell'adozione del

nulla osta per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale. Tale *dies a quo* non si individua più nella data di presentazione della domanda (*click day*), bensì nel momento in cui la domanda stessa viene imputata alla quota di ingresso. Tale momento, infatti, può intervenire anche successivamente al *click day* e oltre il termine previsto per l'istruttoria, con conseguente attivazione dell'automatismo del silenzioso assenso.

Le lettere da *c*) a *h*) del medesimo comma 1, mediante le nuove apportate alle disposizioni rispettivamente richiamate, estendono il controllo di veridicità sulle dichiarazioni fornite dal datore di lavoro – attualmente previsto in fase di precompilazione delle domande di nulla osta al lavoro subordinato per l'anno 2025 dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187 – a tutte le procedure di autorizzazione all'ingresso di lavoratori stranieri di competenza dello sportello unico per l'immigrazione, diverse da quelle per motivi di lavoro subordinato.

L'intervento normativo in argomento tiene conto dei risultati positivi conseguiti, nel corso dell'attuazione del decreto flussi 2025, per effetto del controllo preventivo assicurato dall'interoperabilità tra il dedicato sistema informatico di presentazione delle domande del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno e i servizi dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere), dell'Agenzia delle entrate, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID). Infatti, tale controllo ha contribuito ad assicurare maggiore efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa di competenza degli sportelli unici per l'immigrazione, atteso che, solo in caso di esito favorevole dello stesso, l'istante poteva procedere ad avviare l'istruttoria investendo, così, gli sportelli unici dell'esame dell'istanza di nulla osta.

La disposizione in argomento, pertanto, provvede a garantire l'applicazione di tale forma di controllo preventivo della do-

manda del datore di lavoro alle fattispecie di ingresso di lavoratori stranieri previste dagli articoli 27, 27-bis, 27-ter, 27-quater, 27-quinquies e 27-sexies del TUI che, non rientrando nel meccanismo del decreto flussi e non essendo soggette all'istituto della precompilazione, risultano escluse dal citato controllo.

Si precisa che i controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dal datore di lavoro sono effettuati in modo sistematico – e non a campione – grazie alla suddetta interoperabilità tra i sistemi informatici. Tali verifiche, che sono quindi le stesse previste in fase di precompilazione, saranno effettuate per tutte le domande e saranno preliminari all'invio della richiesta di nulla osta da parte del datore di lavoro.

L'articolo 2 reca disposizioni di semplificazione e accelerazione dei procedimenti per l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con lavoratori stranieri.

Il comma 1, lettera *a*), capoverso 2-bis.1, attraverso una modifica all'articolo 22 del TUI, provvede a consolidare a regime, nell'ambito dei procedimenti di ingresso di lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato, l'istituto della precompilazione delle richieste di nulla osta, istituto introdotto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 145 del 2024 limitatamente alle quote d'ingresso previste per l'anno 2025.

L'intervento normativo si giustifica in ragione degli esiti positivi della sperimentazione dell'istituto in questione avvenuta nell'anno in corso.

Tale fase pre-istruttoria interessa i datori di lavoro e le loro organizzazioni di cui all'articolo 24-bis del TUI, ossia le organizzazioni di datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e che hanno, inoltre, sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito protocollo di intesa con il quale garantiscono, da parte dei propri associati, il rispetto dei requisiti concernenti l'osservanza, all'interno dello schema di contratto, delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate in relazione alle rispettive capacità economiche e

alle esigenze delle imprese e agli impegni retributivi e assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili, come disposto dall'articolo 30-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

Per effetto della precompilazione delle istanze viene, anzitutto, garantita una considerevole semplificazione della procedura di nulla osta in favore dei soggetti sopra individuati. Tali soggetti, infatti, sono agevolati dalla possibilità di compilare anticipatamente i moduli mediante il portale informatico messo a disposizione dal Ministero dell'interno, selezionando il modello di nulla osta e compilando i rispettivi campi in modo che la stessa domanda sia pronta per l'invio nella giornata di presentazione (cosiddetto « *click day* »).

Si evidenzia, inoltre, che l'applicazione dell'istituto in argomento assicura indubbi vantaggi all'amministrazione in termini di maggior efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa. Infatti, durante la fase della precompilazione viene svolto un preventivo controllo sulla veridicità delle dichiarazioni fornite dai datori di lavoro grazie all'integrità tra il dedicato sistema informatico di presentazione delle domande del Ministero dell'interno e i servizi dell'Unicamere, dell'Agenzia delle entrate, dell'INPS e dell'AgID. A conclusione di tale controllo, solo ove lo stesso abbia dato esito favorevole, il soggetto istante potrà ricevere un codice di attivazione della domanda, con il quale potrà avviare l'istruttoria investendo gli sportelli unici per l'immigrazione dell'esame dell'istanza di nulla osta. In tal caso, l'istante potrà accedere al modello di domanda, i cui campi, per agevolare l'utente stesso nella compilazione, risultano già parzialmente compilati.

Se, invece, il predetto controllo automatico non dovesse andare a buon fine, non sarà generato il codice di attivazione della domanda e quindi l'utente non potrà accedere alla sezione di compilazione della domanda stessa.

Il comma 1, lettera *a*), capoverso 2-bis.2, attraverso un'ulteriore modifica apportata al citato articolo 22 del TUI, provvede a

consolidare a regime, per i singoli datori di lavoro, la previsione normativa del limite massimo di tre richieste di nulla osta che possono essere presentate in occasione dei decreti flussi, introdotta dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 145 del 2024 in relazione alle quote d'ingresso previste per l'anno 2025.

Il limite non si applica alle domande presentate tramite le organizzazioni dei datori di lavoro di cui all'articolo 24-bis del TUI o tramite i consulenti del lavoro abilitati e autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12. Il limite al numero di domande che possono essere presentate dal datore di lavoro, previsto fino al 2007 da circolari del Ministero dell'interno, era stato successivamente eliminato, determinando, tuttavia, una proliferazione di domande di datori di lavoro privi di interesse a garantire una reale offerta di lavoro. Proprio per contenere questo tipo di abuso, tale limite numerico viene quindi reintrodotto a regime, tenuto conto anche dei positivi effetti che si sono registrati in relazione al decreto flussi per il 2025.

Il comma 1, lettera *b*), novellando l'articolo 24 del TUI, estende agli ingressi di lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato a carattere stagionale l'applicazione del suddetto istituto della precompilazione nonché la previsione del limite numerico di domande di nulla osta.

L'articolo 3 interviene in materia di svolgimento dell'attività lavorativa in attesa della conversione del permesso di soggiorno.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del TUI, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, il permesso di soggiorno deve essere rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda. Si tratta di un termine ordinatorio che gli uffici incontrano difficoltà a rispettare. Per tale ragione, il comma 9-bis dell'articolo 5 prevede che nelle more del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, per tutto il periodo necessario all'amministrazione per portare a termine le procedure, il lavoratore straniero sia considerato regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato e possa svolgere atti-

vità lavorativa. Nel caso in cui emergano successivamente motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso, cessa automaticamente la possibilità di proseguire l'attività lavorativa.

La norma prevede altresì che l'attività lavorativa possa essere legittimamente svolta a condizione che:

a) la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal lavoratore straniero all'atto della stipulazione del contratto di soggiorno, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso, ai sensi del precedente comma 4 e dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;

b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso.

Tale disposizione, introdotta dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha la sua *ratio* nella necessità di consentire allo straniero di svolgere regolare attività lavorativa anche quando l'esito *dell'iter* procedimentale della sua domanda è ancora incerto, evitando il più possibile situazioni di lavoro irregolare o di disoccupazione. Appare tuttavia necessario apportare alcuni correttivi a tale disposizione per adeguarla al mutato quadro normativo degli ultimi anni. In particolare:

a) l'articolo 5, comma 9-*bis*, fa espresso riferimento ai diritti esercitabili solo nella fase di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, ma, per motivi di egualianza e di ragionevolezza, si ritiene debba applicarsi anche ai casi di conversione del permesso di soggiorno. Già con la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 10 del 5 maggio 2025 si è ritenuto di estendere l'applicabilità dell'articolo 5, comma 9-*bis*, anche alle ipotesi di conversione del permesso da lavoro stagionale a

lavoro non stagionale. Si ritiene importante recepire in una norma di rango primario tale orientamento, estendendo la stessa possibilità a tutte le ipotesi di domanda di conversione del permesso di soggiorno;

b) l'articolo 5, comma 9-*bis*, si riferisce testualmente soltanto ai richiedenti il rilascio o il rinnovo di un permesso per lavoro, ma le stesse finalità che la disposizione persegue sussistono in tutti i casi in cui lo straniero è in attesa di un permesso di soggiorno che lo abiliti al lavoro. Per questo, già con la nota congiunta n. 4079 del 7 maggio 2018, adottata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'Ispettorato nazionale del lavoro, l'applicabilità dell'articolo 5, comma 9-*bis*, è stata estesa anche ai richiedenti un permesso di soggiorno per motivi familiari, trattandosi di permessi che comunque abilitano al lavoro. Analogamente, l'articolo 18-*ter* del TUI, introdotto dal decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, prevede espressamente, al comma 6, la possibilità di svolgere temporaneamente attività lavorativa, nelle more del rilascio di un permesso di soggiorno per casi speciali in favore delle vittime di sfruttamento lavorativo.

Per evitare possibili disparità di trattamento si propone di modificare l'articolo 5, comma 9-*bis*, prevedendo un più ampio riferimento ai permessi di soggiorno che abilitano al lavoro.

L'articolo 4 reca misure urgenti al fine di armonizzare i termini in materia di permessi rilasciati per casi speciali.

L'articolo 5 del decreto-legge n. 145 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 187 del 2024, ha abrogato l'articolo 22, comma 12-*quater*, del TUI, introducendo al suo posto l'articolo 18-*ter*, che disciplina il nuovo permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e di sfruttamento lavorativo. La riforma si colloca in una prospettiva di rafforzamento della protezione delle vittime, mirando non solo a consentire la permanenza nel territorio nazionale, ma anche a favorirne un percorso di inclusione socio-lavorativa.

Il nuovo titolo di soggiorno, che reca la dicitura « casi speciali », è stato concepito sul modello del permesso per vittime di tratta, con una durata iniziale di sei mesi, prorogabile. Tuttavia, tale lasso temporale si è rivelato insufficiente rispetto alla complessità dei programmi di protezione e reinserimento. Per questo, l'intervento normativo estende la durata del permesso a un anno, conferendo alle vittime un tempo congruo per accedere a percorsi di formazione, inclusione e sostegno psicologico. L'allungamento del periodo risponde anche a esigenze investigative, poiché riduce la necessità di rinnovi ravvicinati e favorisce una collaborazione più stabile con le autorità giudiziarie.

In coerenza con ciò, la modifica introdotta armonizza anche la durata dei permessi rilasciati ai sensi dell'articolo 18 (vittime di tratta o grave sfruttamento), mentre il permesso previsto dall'articolo 18-bis (vittime di violenza domestica) è già fornito di durata annuale. Si realizza così una maggiore uniformità del sistema, eliminando disparità che non trovavano giustificazione sostanziale.

Un ulteriore profilo di rilievo è l'estensione del diritto all'assegno di inclusione, già previsto per le vittime di sfruttamento lavorativo, anche ai titolari di permessi rilasciati ai sensi degli articoli 18 e 18-bis. L'assegno di inclusione, oltre a garantire un sostegno economico immediato, costituisce parte integrante di un percorso di inclusione sociale e lavorativa, collegato a servizi e politiche attive. La riforma, dunque, rafforza la parità di trattamento e amplia la rete di protezione a categorie particolarmente vulnerabili.

Infine, la modifica del comma 5 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 145 del 2024 elimina un'ambiguità interpretativa che sembrava riconoscere ai familiari un diritto autonomo all'assegno di inclusione, lad dove invece la prestazione è calcolata sull'ISEE complessivo del nucleo familiare. In tal modo si tutela la coerenza del sistema, evitando duplicazioni di benefici non coerenti con la natura della misura.

L'articolo 5 introduce misure urgenti volte a favorire l'ingresso, al di fuori delle

quote, di lavoratori domestici per l'assistenza di grandi anziani e persone con disabilità.

L'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 145 del 2024 ha introdotto in via sperimentale per il 2025 un contingente di 10.000 ingressi di lavoratori stranieri da impiegare nell'assistenza a persone ultraottantenni e a soggetti con disabilità. La misura si è aggiunta alle 9.500 quote già previste per il settore dal decreto flussi, distinguendosi per modalità procedurali innovative.

La sperimentazione ha previsto il coinvolgimento obbligatorio delle agenzie per il lavoro e delle associazioni datoriali firmatarie del contratto collettivo del settore domestico, garantendo un filtro più qualificato e riducendo il rischio di utilizzi strumentali. Le domande presentate (1.196 su 10.000 al 13 maggio 2025) hanno mostrato una corrispondenza più equilibrata con la reale composizione del mercato del lavoro domestico, per sesso e nazionalità.

Il canale sperimentale ha dato, pertanto, primi segnali di perseguitamento degli obiettivi prefissati e l'intervento qui illustrato mira a prolungare la suddetta sperimentazione anche per il prossimo triennio 2026-2028, in corrispondenza con la proiezione temporale del decreto flussi.

L'articolo 6 interviene in materia di ingresso di stranieri ammessi a partecipare a programmi di attività di volontariato di interesse generale e di utilità sociale.

L'articolo 27-bis del TUI, introdotto nel 2018 per recepire la direttiva (UE) 2016/801, consente l'ingresso di giovani stranieri per programmi di volontariato di interesse generale e utilità sociale. Tale canale, pur concepito per promuovere cooperazione e scambi culturali, non è mai stato attivato in concreto, per assenza di decreti ministeriali annuali che definissero i contingenti di ingresso.

Il disallineamento rispetto agli obiettivi europei ha privato il Paese di uno strumento utile a rafforzare la cooperazione internazionale e il ruolo del Terzo settore. La presente disposizione intende superare questa fase di inattività, prevedendo che il contingente venga definito non più annual-

mente, ma con cadenza triennale, analogamente ad altri decreti programmati.

Tale scelta garantirebbe maggiore stabilità e consentirebbe agli enti promotori di pianificare progetti di più ampio respiro, assicurando al contempo una gestione amministrativa più semplice e meno onerosa. L'intervento rappresenta dunque un passo verso la piena attuazione della direttiva europea e una valorizzazione concreta del volontariato internazionale come strumento di integrazione e crescita sociale.

L'articolo 7 innova la disciplina vigente in materia di ricongiungimenti familiari, modificando l'articolo 29 del TUI, con la finalità di razionalizzare e aggiornare la disciplina in materia di ricongiungimenti familiari, in coerenza con la direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare.

In particolare, l'intervento normativo eleva da novanta a centocinquanta giorni il termine per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare da parte degli sportelli unici per l'immigrazione. La modifica apportata alla disciplina vigente si pone in linea con la citata direttiva (UE), la quale, all'articolo 5, paragrafo 4, prevede il termine massimo di nove mesi dalla presentazione della domanda per la comunicazione della decisione in merito.

L'articolo 8 interviene sul Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura (« Tavolo Caporalato »), istituito con il decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.

Tale decreto, all'articolo 25-*quater*, comma 3, dispone che « Il Tavolo opera per tre anni dalla sua costituzione e può essere prorogato per un ulteriore triennio ». In virtù di tale disposizione, con decreto interministeriale del 17 giugno 2022, il Tavolo è stato prorogato sino al 3 settembre 2025.

Recenti previsioni normative hanno esteso la composizione del Tavolo e hanno coinvolto ulteriori soggetti istituzionali e ulteriori competenze al fine di rafforzare

l'efficacia delle azioni per il contrasto dello sfruttamento lavorativo e l'approccio multiagenzia.

In particolare, l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, ha previsto la sostituzione del rappresentante designato dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) con un componente nominato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Successivamente, con decreto interministeriale del 23 dicembre 2024, la composizione del Tavolo Caporalato è stata integrata con un rappresentante dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e dal Commissario straordinario per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura.

La lotta allo sfruttamento lavorativo e al caporalato rappresenta una priorità politica per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come è confermato anche dall'atto di indirizzo ministeriale per l'anno 2025.

Inoltre, il decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, ha introdotto ulteriori strumenti per il contrasto dello sfruttamento lavorativo e la promozione del lavoro dignitoso. Fra i più rilevanti: l'introduzione di un nuovo permesso di soggiorno (articolo 18-*ter* del TUI) rilasciato alle vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro e di specifiche misure di assistenza loro dedicate.

Infine, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel ciclo di programmazione 2021-2027, ha investito importanti risorse sia dell'Unione europea sia nazionali per finanziare progetti di contrasto dello sfruttamento lavorativo. Questi progetti, in corso di realizzazione, sono nella maggior parte dei casi affidati alle regioni e coprono tutti i settori economici. Il Tavolo Caporalato riveste un ruolo di indirizzo e coordinamento delle istituzioni coinvolte al fine di assicurare la programmazione e la gestione condivisa degli interventi a livello nazionale e locale. Si evidenzia

quindi l'opportunità di mantenerne l'operatività, quale organismo deputato al coordinamento di una strategia nazionale.

Poiché la lotta allo sfruttamento lavorativo e al caporaleato costituisce un'attività istituzionale non riconducibile esclusivamente a situazioni straordinarie o emergenziali, con la modifica proposta si intende stabilizzare l'operatività del Tavolo eliminando la disposizione che ne limita temporalmente la durata, al fine di garantire la continuità delle attività e il consolidamento delle iniziative avviate.

Con riferimento ai soggetti ammessi a partecipare alle riunioni del Tavolo, il decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, all'articolo 25-*quater*, comma 1, prevede che « Possono partecipare alle riunioni del Tavolo rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore nonché delle organizzazioni del Terzo settore ». L'articolo in esame estende la possibilità di partecipare alle riunioni del Tavolo anche agli enti religiosi civilmente riconosciuti. La *ratio* di tale modifica risiede nel riconoscimento del rilevante contributo che questa tipologia di enti può offrire – e già offre – alla programmazione e all'attuazione delle politiche di contrasto dello sfruttamento lavorativo anche grazie alla capacità di incidere capillarmente sui territori tramite le proprie articolazioni, oltre che dell'impegno profuso in iniziative dedicate all'accoglienza, alla protezione e all'inclusione delle vittime e delle potenziali vittime di sfruttamento e alla promozione di una cultura della legalità.

L'articolo 9 reca disposizioni in materia di accesso alle prestazioni del Fondo per il contrasto del reclutamento illegale della manodopera straniera.

La legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025) ha istituito il Fondo dedicato al contrasto del reclutamento illegale di manodopera straniera, con particolare riferimento agli ospiti delle strutture di accoglienza. La misura prevede uno stanziamento di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

La normativa vigente circoscrive l'accesso alle prestazioni del Fondo a enti del Terzo settore in possesso di tre requisiti,

tra i quali l'autorizzazione all'attività di intermediazione del lavoro. Tuttavia, la formulazione originaria richiamava esclusivamente le piattaforme accreditate presso la società Sviluppo Lavoro Italia Spa, limitando eccessivamente la platea dei soggetti beneficiari.

L'intervento chiarisce e amplia i requisiti di accesso, comprendendo le agenzie per il lavoro autorizzate ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003 e gli enti accreditati dalle regioni per i servizi per il lavoro. Si garantisce così una maggiore trasparenza e un'applicazione uniforme dei criteri, ampliando la capacità del Fondo di raggiungere i soggetti realmente idonei a favorire l'incontro legale tra domanda e offerta di lavoro.

L'articolo 10 introduce misure in materia di potenziamento tecnico-logistico del punto di crisi di Lampedusa.

La disposizione, attraverso la novella apportata all'articolo 5-bis del decreto-legge n. 20 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 50 del 2023 (« decreto Cutro »), intende consentire al Ministero dell'interno di continuare ad avvalersi, per un ulteriore biennio (2026-2027), della Croce Rossa italiana per la gestione del punto di crisi (*hotspot*) di Lampedusa.

La possibilità di impiego della Croce Rossa italiana per la suddetta finalità, fino al 31 dicembre 2025, è stata prevista dalla suddetta disposizione del « decreto Cutro » al fine di assicurare adeguati livelli di assistenza e di accoglienza presso tale punto di crisi, anche in considerazione delle non infrequenti criticità che si registrano a fronte di particolari situazioni di affollamento e delle delicate situazioni di salute in cui versano le persone ivi condotte, al momento dell'arrivo.

La previsione della possibilità di avvalersi della Croce Rossa italiana per un ulteriore biennio si giustifica in relazione ai positivi risultati che sono stati riscontrati nel periodo di impiego del personale dell'associazione, che ha sempre corrisposto con estrema professionalità, dedizione e competenza alle esigenze contingenti, palesemente soprattutto nelle situazioni di emergenza. L'impiego di personale apposita-

mente selezionato, accompagnato dalla predisposizione di un piano operativo articolato e coerente con le esigenze logistiche, sanitarie e socio-psicologiche, ha consentito di garantire nel punto di crisi un modello di intervento integrato in grado di rispondere con tempestività ed efficacia alle esigenze immediate dei singoli migranti accolti. In tal senso, la presenza stabile di personale qualificato ha costituito non solo un presidio operativo, ma anche una garanzia di adempimento agli obblighi derivanti dal quadro normativo nazionale e dell'Unione europea, compreso il nuovo Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, di imminente attuazione, assicurando continuità operativa in un contesto di straordinaria complessità.

Si aggiunge che le istituzioni nazionali e dell'Unione europea, le numerose delegazioni internazionali e gli altri soggetti che, a vario titolo, hanno visitato il centro di Lampedusa hanno confermato l'ottimo lavoro svolto dal personale della Croce Rossa italiana, che ha garantito, in ogni momento,

l'ordinato svolgimento delle attività dell'*hotspot*, nel pieno rispetto della dignità umana dei migranti ivi ospitati.

Il personale della Croce Rossa italiana in servizio presso il punto di crisi ha assicurato assistenza diretta a oltre 80.600 persone nel 2023, a oltre 45.000 nel 2024 e a oltre 32.900 fino al mese di agosto 2025, affrontando situazioni di emergenza legate a eventi critici, naufragi e gestione dei superstiti nonché ulteriori problematiche connesse al contesto operativo. A tali attività si sono accompagnati interventi individualizzati, svolti anche in contesti di massima urgenza, che hanno consolidato un elevato livello di professionalizzazione degli operatori. Essi hanno garantito, sotto costante supervisione e monitoraggio, l'attivazione di procedure operative uniformi convalidate a livello nazionale, contribuendo alla creazione di una filiera di risposta tempestiva ed efficace.

L'articolo 11, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

ART. 1

La disposizione in commento, da un lato, modifica il *dies a quo* di decorrenza del termine previsto ai fini dell'adozione del nulla osta per lavoro subordinato, senza comportare *ex se*, quale effetto un incremento delle domande da parte dei datori di lavoro e dei conseguenti nulla osta da emettere previa istruttoria; dall'altro, introduce a regime il sistema di verifiche preventive sulle dichiarazioni fornite dai datori di lavoro, già sperimentato in sede di attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 145 del 2024, mediante l'utilizzo di un applicativo informatico che opera con automatismi a regime, pertanto, senza aggravii lavorativi a carico del personale in servizio presso gli Sportelli Unici Immigrazione delle Prefetture – U.T.G.

Pertanto, le modifiche normative introdotte non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto attuabili con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 2

La disposizione in commento consolida a regime l'istituto della precompilazione delle richieste di nulla osta per l'ingresso di lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato, già introdotto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 145 del 2024 relativamente al decreto flussi per l'anno 2025.

Tale istituto è volto ad agevolare l'attività dei datori di lavoro, e, contestualmente, a garantire il controllo di veridicità sulle dichiarazioni fornite dai predetti ai sensi e per gli effetti previsti dall'articolo 71 del d.P.R. n. 445 del 2000.

L'espletamento sistematico delle verifiche è assicurato attraverso l'interoperabilità delle banche dati degli organismi competenti (Unioncamere, Agenzia delle entrate, Agid) garantita nel sistema informatico già in uso presso gli Sportelli Unici per l'Immigrazione delle Prefetture U.T.G.

Conseguentemente, le attività di controllo sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, pertanto, le modifiche normative introdotte non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 3

La norma comporta la modifica del comma 9-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introducendo la possibilità di svolgere regolare attività lavorativa anche in attesa della conversione del permesso di soggiorno, così come già avviene per i casi di attesa di rilascio o rinnovo. La modifica proposta non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in ragione del carattere squisitamente ordinamentale della disposizione.

ART. 4

L'intervento normativo modifica gli articoli 18, 18-bis e 18-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al fine di uniformare la disciplina relativa alla durata dei permessi di soggiorno – da 6 a 12 mesi - rilasciati alle vittime di tratta, di violenza domestica e di intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo.

Relativamente all'estensione del diritto all'assegno di inclusione, già previsto per le vittime di sfruttamento lavorativo, anche ai titolari di permessi rilasciati ai sensi degli articoli 18 e 18-bis, l'accesso all'assegno di inclusione trova la relativa copertura nelle risorse specificamente destinate alla misura prevista dall'articolo 1 del decreto-legge n. 48 del 2023. Dai dati dell'Osservatorio Statistico relativo all'Assegno di Inclusione emerge che al 31 dicembre 2024 sono stati circa 760.000 i nuclei familiari beneficiari dell'assegno di inclusione, pari a 1,82 milioni di persone, che hanno ricevuto il pagamento di almeno una mensilità del beneficio. Stante il numero esiguo di nuovi potenziali beneficiari attesi in attuazione del provvedimento in esame, resta invariata la copertura finanziaria già prevista dal decreto-legge n. 48 del 2023. A tal proposito si evidenzia che i permessi



di soggiorno rilasciati ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998 sono stati 113 nel 2023, mentre lo stock complessivo dei titolari di tale tipologia di permesso è pari a 346. Anche i permessi di soggiorno rilasciati ai sensi del nuovo articolo 18-ter sono stati di poco superiore ai 100 nei primi sei mesi dall'entrata in vigore della nuova norma, incidendo quindi in misura minima sulla potenziale platea dei destinatari della misura.

Va infine tenuto in considerazione che le vittime di tratta e violenza domestica sono di regola ospitate in strutture a totale carico pubblico, e in tali casi viene meno il diritto all'assegno di inclusione.

Pertanto, stimando prudenzialmente che la platea dei nuovi beneficiari aventi diritto all'ADI sia pari al 10% del totale dei permessi di soggiorno rilasciati ai sensi dell'articolo 18-ter del TUI, ed assumendo come valore medio mensile dell'ADI l'importo di 729 euro (come risultante per i cittadini stranieri dall'ultimo rapporto INPS), l'onere finanziario annuo a partire dal 2026 risulterebbe pari a 303.000 euro, che, sulla base degli andamenti riscontrati in sede di monitoraggio relativi al periodo a tutto agosto 2025 e considerati anche in via prospettica, non comporta, nella dimensione indicata, la necessità di un incremento del relativo limite di spesa (autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 8, lettera a), del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85), non derivandone, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 5

La norma si propone di prolungare per il triennio 2026-2028 il canale di ingresso per lavoratori stranieri nel settore dell'assistenza ai grandi anziani e alle persone disabili al di fuori dei contingenti numerici stabiliti annualmente dal decreto flussi.

A tale proroga le amministrazioni coinvolte, compreso l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, provvederanno nell'ambito delle risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente.

ART. 6

La norma stabilisce che l'emanazione del decreto di cui al comma 1 dell'art. 27 bis del TUI avvenga con cadenza triennale anziché annuale, in linea con la cadenza temporale degli altri decreti che fissano contingenti di ingresso.

La modifica riveste carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 7

La novella apportata all'articolo 29 TUI dalla disposizione in esame è limitata alla modifica del termine procedimentale per il rilascio da parte degli Sportelli Unici Immigrazione delle Prefetture – U.T.G. del nulla osta al ricongiungimento dei familiari di cittadini stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale, elevato da novanta a centocinquanta giorni.

La disposizione consente, così, agli uffici delle Prefetture di lavorare in maniera più efficiente, disponendo di tempo aggiuntivo per l'espletamento delle attività istruttorie.

L'intervento normativo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 8

La disposizione estende la possibilità di partecipare alle riunioni del Tavolo Caporalato anche agli enti religiosi civilmente riconosciuti e stabilizzarne l'operatività eliminando la disposizione che pone dei limiti temporali. Le modifiche, anche alla luce dei dati relativi all'ultimo triennio di operatività del Tavolo, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto alla luce del dettato dei commi 5 e 6 dell'articolo 25-quater del decreto - legge n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018, l'eventuale onere finanziario legato alle spese di viaggio e soggiorno del componente aggiuntivo del Tavolo trovano la loro copertura nella dotazione



finanziaria disponibile a legislazione vigente sul Fondo nazionale per le politiche migratore, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

ART. 9

Il comma 888 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2025 ha istituito un Fondo dedicato al contrasto del reclutamento illegale di manodopera straniera, con particolare riferimento agli ospiti delle strutture di accoglienza. La misura prevede uno stanziamento di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

La disposizione, modificando il comma 889 del medesimo articolo 1, delinea con maggiore chiarezza la platea dei soggetti che possono accedere al predetto Fondo.

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato che l'autorizzazione di spesa con la quale è stato istituito il fondo è formulata in termini di limite massimo di spesa.

ART. 10

La disposizione in commento, onde assicurare adeguati livelli di accoglienza nel punto di crisi di Lampedusa, prevede che il Ministero dell'interno possa continuare ad avvalersi, per un ulteriore biennio (2026-2027), della Croce Rossa Italiana (C.R.I.) ai fini della gestione del predetto *hotspot*, esercitando le facoltà di deroga di cui all'articolo 19, comma 3-bis del decreto-legge n. 13 del 2017. Riguardo ai profili di costo, per quanto concerne le dotazioni finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno in capo al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, l'applicazione di tale disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 11

La disposizione prevede che dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

03/10/2025

Daria Perrotta



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2025.

Disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante « Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri » e, in particolare, l'articolo 15;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante « Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. »;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025;

Visto il decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di intervenire sulla disciplina dell'immigrazione e della condizione dello straniero, con particolare riferimento alla disciplina del rapporto di lavoro dello straniero, anche in relazione al settore dell'assistenza familiare o sociosanitaria per l'assistenza di persone con disabilità o grandi anziane;

Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessità e urgenza di incrementare l'azione di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura, oltre che al reclutamento illegale di manodopera straniera;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 4 settembre e del 2 ottobre 2025;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del turismo e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Disposizioni in materia di nulla osta al lavoro subordinato e di controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite ai fini dell'autorizzazione all'ingresso di lavoratori stranieri)

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, comma 5, le parole: « dalla presentazione della richiesta » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di imputazione della richiesta alle quote di ingresso di cui all'articolo 21, comma 1, primo periodo »;

b) all'articolo 24, comma 2, primo periodo, le parole: « dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di imputazione della richiesta alle quote di ingresso di cui all'articolo 21, comma 1, primo periodo »;

c) all'articolo 27, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1.1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al lavoro di cui al comma 1, le amministrazioni effettuano i controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dal datore di lavoro, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. »;

d) all'articolo 27-bis, al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Le amministrazioni effettuano i controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dall'organizzazione promotrice del programma di volontariato, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. »;

e) all'articolo 27-ter, al comma 4, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Le amministrazioni effettuano i controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dall'istituto di ricerca, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. »;

f) all'articolo 27-quater, al comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Le amministrazioni effettuano i controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dal datore di lavoro, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. »;

g) all'articolo 27-quinquies, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-bis. Le amministrazioni effettuano i controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dall'entità ospitante, secondo le modalità e con gli

effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. »;

h) all'articolo 27-sexies, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Le amministrazioni effettuano i controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dall'entità ospitante, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. ».

Articolo 2.

(Disposizioni di semplificazione e accelerazione dei procedimenti per l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con lavoratori stranieri)

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti:

« 2-bis.1. I datori di lavoro, ovvero le organizzazioni dei datori di lavoro di cui all'articolo 24-bis, comma 3, che intendono presentare, nei giorni indicati nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma 4, richiesta di nulla osta per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, per gli ingressi previsti dai medesimi decreti, procedono alla precompilazione dei moduli di domanda, tramite il portale informatico messo a disposizione dal Ministero dell'interno. Le amministrazioni effettuano i controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dagli utenti contestualmente all'accesso alla precompilazione, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2-bis.2. I datori di lavoro di cui al comma 2-bis.1 possono presentare come utenti privati fino a un massimo di tre richieste di nulla osta al lavoro subordinato per ciascuna delle annualità di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma. Tale limite non si applica alle richieste presentate tramite le organizzazioni datoriali di categoria di cui all'articolo 24-bis, nonché tramite i soggetti abilitati o autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, i quali garantiscono che il numero delle richieste di nulla osta al lavoro presentate sia proporzionale al volume di affari o ai ricavi o compensi dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito, ponderato in funzione del numero dei dipendenti e del settore di attività dell'impresa. »;

b) all'articolo 24, comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Si applica l'articolo 22, commi 2-bis.1 e 2-bis.2 ».

Articolo 3.

(Svolgimento dell'attività lavorativa in attesa della conversione del permesso di soggiorno)

1. All'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 9-bis è sostituito dal seguente:

« 9-bis. In attesa del rilascio, del rinnovo o della conversione del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di sessanta giorni di cui al comma 9, lo straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente attività lavorativa, in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge, fino a eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio, al rinnovo o alla conversione del permesso di soggiorno. L'attività di lavoro di cui al primo periodo può svolgersi a condizione che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio, di rinnovo o di conversione del permesso e nel rispetto degli altri adempimenti previsti dalla legge. ».

Articolo 4.

(Armonizzazione dei termini in materia di permessi rilasciati per casi speciali)

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18:

1) al comma 4, le parole: « sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « un anno » e dopo le parole: « o per il maggior periodo occorrente » sono inserite le seguenti: « per l'inserimento socio-lavorativo o »;

2) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« 4-bis. I titolari del permesso di soggiorno di cui al presente articolo possono beneficiare dell'assegno di inclusione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. A essi non si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del medesimo decreto-legge n. 48 del 2023. »;

b) all'articolo 18-bis, comma 1-bis, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « I titolari del permesso di soggiorno di cui al presente articolo possono beneficiare dell'assegno di inclusione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con

modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. A essi non si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 2, lettere *a*) e *b*), del medesimo decreto-legge n. 48 del 2023. »;

c) all'articolo 18-ter, comma 3, le parole: « sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « un anno » e dopo le parole: « o per il maggior periodo occorrente » sono inserite le seguenti: « per la conclusione delle misure di inserimento socio-lavorativo o ».

2. All'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, dopo le parole: « presente articolo » sono inserite le seguenti: «, ad eccezione del comma 3, ».

3. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente di cui all'articolo 13, comma 8, lettera *a*), del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

Articolo 5.

(Ingressi fuori quota per l'assunzione di lavoratori domestici per l'assistenza di grandi anziani e persone con disabilità)

1. All'articolo 2, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, dopo le parole: « per l'anno 2025 » sono inserite le seguenti: « e per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 » e dopo le parole: « entro il numero massimo » è inserita la seguente: « annuo ».

Articolo 6.

(Programmi di attività di volontariato)

1. All'articolo 27-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. L'ingresso di stranieri ammessi a partecipare a programmi di attività di volontariato di interesse generale e di utilità sociale, ai sensi del presente testo unico, avviene nell'ambito del contingente triennale stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore, di cui all'articolo 59 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. ».

Articolo 7.

(Disposizioni in materia di ricongiungimenti familiari di cittadini stranieri regolarmente presenti nel territorio nazionale)

1. All'articolo 29, comma 8, del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione

dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: « novanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « centocinquanta giorni ».

Articolo 8.

(Proroga del « Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura » e ampliamento dei partecipanti)

1. All'articolo 25-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo le parole: « nonché delle organizzazioni del Terzo settore » sono aggiunte, in fine, le seguenti: « e degli enti religiosi civilmente riconosciuti »;
- b) il comma 3 è abrogato.

Articolo 9.

(Accesso al Fondo per il contrasto del reclutamento illegale della manodopera straniera)

1. All'articolo 1, comma 889, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: « autorizzati all'esercizio dell'attività di agenzia per il lavoro, titolari di piattaforme telematiche dedicate all'incontro tra domanda e offerta di lavoro da parte di lavoratori stranieri, regolarmente accreditate presso la società Sviluppo Lavoro Italia Spa » sono sostituite dalle seguenti: « autorizzati come agenzie per il lavoro o autorizzati all'attività d'intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, o accreditati dalle regioni all'erogazione di servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 ».

Articolo 10.

(Misure per il potenziamento tecnico-logistico del punto di crisi di Lampedusa)

1. All'articolo 5-*bis*, comma 2, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, le parole « Fino al 31 dicembre 2025 », sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2027 ».

Articolo 11.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate

provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Articolo 12.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

CALDERONE, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

LOLLOBRIGIDA, *Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

GARNERO SANTANCHÈ, *Ministro del turismo*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il *Guardasigilli*: NORDIO

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0163360